



**PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO  
DEI SERVIZI DI PIANIFICAZIONE, GESTIONE, ACQUISTO E MONITORAGGIO DI CAMPAGNE  
PUBBLICITARIE E INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE**

**CIG B4A4B51E28**

**DISCIPLINARE DI GARA**

## SOMMARIO

1.	PREMESSE .....	4
2.	PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
2.1	DOTAZIONE TECNICA MINIMA.....	6
2.2	PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA TELEMATICA: REGISTRAZIONE AL PORTALE ACQUISTI GRUPPO CDP E MODALITA' DI SUPPORTO .....	7
3.	DOCUMENTI DI GARA .....	8
3.1	CHIARIMENTI.....	9
3.2	COMUNICAZIONI .....	9
4.	STAZIONE APPALTANTE.....	10
5.	OGGETTO, DURATA E IMPORTO A BASE DI GARA.....	10
6.	MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE .....	11
7.	SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA .....	12
8.	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE .....	14
8.1	Self-Cleaning.....	14
8.2	Altre cause di esclusione .....	15
9.	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	15
9.1	Requisiti di idoneità professionale.....	15
9.2	Requisiti di capacità tecnica e professionale .....	15
9.3	INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI .....	16
9.4	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	17
10.	AVVALIMENTO.....	17
10.1	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN CASO DI AVVALIMENTO .....	18
11.	SUBAPPALTO .....	19
12.	CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE .....	19
13.	PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'A.N.A.C. .....	22
14.	MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA .....	22
15.	FIRMA DIGITALE.....	24
16.	SOCCORSO ISTRUTTORIO E CHIARIMENTI .....	26
17.	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – “RISPOSTA AMMINISTRATIVA” .....	26
17.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA .....	28
17.2	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14 .....	30

<b>17.3 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI ..</b>	<b>30</b>
<b>18. OFFERTA TECNICA – “RISPOSTA TECNICA” .....</b>	<b>33</b>
<b>19. OFFERTA ECONOMICA – “RISPOSTA ECONOMICA”.....</b>	<b>37</b>
<b>20. TRASMISSIONE DELL’OFFERTA.....</b>	<b>38</b>
<b>21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.....</b>	<b>38</b>
<b>21.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA.....</b>	<b>38</b>
<b>21.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA .....</b>	<b>41</b>
<b>21.3 VALUTAZIONE PUNTEGGIO ECONOMICO .....</b>	<b>42</b>
<b>22. COMMISSIONE GIUDICATRICE .....</b>	<b>43</b>
<b>23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....</b>	<b>43</b>
<b>24. OPERAZIONI DI GARA.....</b>	<b>44</b>
<b>25. AVVERTENZE.....</b>	<b>45</b>
<b>26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....</b>	<b>47</b>
<b>27. ACCESSO AGLI ATTI .....</b>	<b>47</b>
<b>28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....</b>	<b>47</b>
<b>29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....</b>	<b>48</b>

## 1. PREMESSE

La presente procedura, ai sensi dell'art. 25 del Codice, è espletata interamente con il supporto di strumenti elettronici e si svolgerà sul Portale Acquisti Gruppo CDP (di seguito: "Portale"), conforme alle prescrizioni di cui all'art. 26 del Codice, e raggiungibile dal sito internet <https://portaleacquisti.cdp.it>, cui si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Codice.

Il Portale di cui sopra, utilizzato dal gruppo Cassa depositi per gli approvvigionamenti on line, è gestito dalla società BravoSolution S.p.A. – a Jaggaer Company (di seguito: "Gestore di Sistema").

Il presente Disciplinare, allegato al Bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative a:

- modalità di partecipazione alla procedura indetta da Cassa depositi e prestiti S.p.A. – Area Acquisti;
- modalità di compilazione e presentazione dell'offerta;
- documenti da presentare a corredo della stessa;
- procedura di aggiudicazione;
- nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto.

L'affidamento in oggetto è disposto con apposita determina a contrarre adottata in data 05/12/2024 e avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 (nel prosieguo "Codice") e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del Codice.

Ai sensi dell'art. 17 del Codice le offerte presentate si intendono vincolanti per un periodo di 180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima Stazione Appaltante. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del Concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 83, comma 2 del Codice, la durata del procedimento di gara, nel rispetto dei termini massimi di cui all'articolo 17, comma 3, (allegato I.3) è prevista in nove mesi dalla pubblicazione del bando sino all'aggiudicazione alla migliore offerta, salvo la proroga per il periodo massimo di un mese in cui sia necessario attivare la procedura di verifica dell'anomalia.

Il Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice è Maurizio Petronzi.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15 comma 4 del Codice, è Maurizio Petronzi.

## 2. PIATTAFORMA TELEMATICA

Il Portale attraverso il quale si svolgerà la procedura, utilizzato dal gruppo Cassa depositi per gli approvvigionamenti on line, è gestito dalla società Bravosolution S.p.A. – A Jaggaer Company (di seguito: "Gestore di Sistema").

La gestione e l'utilizzo della Piattaforma, per quanto non disciplinato nel presente documento, avvengono nel rispetto del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/05 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma, pertanto l'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze sopra descritte.

Il soggetto fornitore della Piattaforma è il Gestore del Sistema, incaricato dalla Stazione appaltante per la conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento della Piattaforma. Il Gestore del Sistema ne

verifica i principali parametri di funzionamento, segnalando eventuali anomalie.

Il Gestore di Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica applicativa della Piattaforma e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile del trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni normative previste dal Regolamento UE n. 679/16 in materia di protezione dei dati personali e alle istruzioni impartite dalla Stazione Appaltante.

I rapporti negoziali tra il Gestore di Sistema e la Stazione appaltante sono regolati da apposito contratto anche al fine di assicurare la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni scambiate per la partecipazione alla procedura di gara e lo svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente.

Il Portale assicura l'integrità, la segretezza e la non disponibilità a soggetti non autorizzati delle informazioni, anche attraverso l'uso di idonee tecniche di crittografia e offuscamento a protezione delle stesse, mantenendo, altresì, la tracciabilità degli accessi.

L'utilizzo del Portale avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del codice ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico per il mero utilizzo della Piattaforma.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è normalmente accessibile in qualsiasi orario.

Gli atti, i documenti, i dati nonché le comunicazioni inseriti e presenti sulla Piattaforma sono acquisiti o redatti in un formato idoneo alla conservazione secondo le modalità stabilite dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 82/2005. Gli stessi sono raccolti in fascicoli informatici gestiti dal Sistema documentale della stazione appaltante che provvede all'invio in conservazione.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico attraverso l'Account ottenuto in sede di registrazione alla Piattaforma, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera u-ter), del Decreto Legislativo n. 82/05, e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Le registrazioni di sistema sono effettuate, conservate ed archiviate in conformità di quanto previsto dagli articoli 43 e 44 del Decreto Legislativo n. 82/05 e fanno piena prova nei confronti degli utenti della Piattaforma e della stazione appaltante.

Le operazioni effettuate nell'ambito del Portale sono riferibili al soggetto abilitato e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma è memorizzata nelle registrazioni della Piattaforma quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività compiuta nella Piattaforma. Della data e dell'ora di arrivo della domanda di partecipazione fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Data e ora dei log di sistema contenenti le operazioni effettuate in piattaforma sono riportati in

GMT.

Le registrazioni hanno carattere riservato e non sono divulgate a terzi, salvo ordine dell'Autorità Giudiziaria o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti.

La Stazione appaltante, anche tramite il Gestore, si impegna ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti tecnici per proteggere la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate per la partecipazione alla procedura di gara e lo svolgimento della stessa, al fine di impedirne l'accesso a terzi non autorizzati.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di dati, ritardi nell'inserimento di dati o nella presentazione dell'offerta, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, sospensione e/o interruzione della regolare funzionalità della Piattaforma durante lo svolgimento della procedura di gara, causati da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Condizioni di utilizzo del Portale Acquisti CDP".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accettare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura in oggetto dovranno prendere visione della documentazione di gara allegata nell'“Avviso” in area pubblica inerente alla procedura in oggetto (di seguito anche: “RDO”), disponibile all'interno dell'area “Bandi di Gara e Avvisi” (“Bandi di Gara e Avvisi -> Bandi/Avvisi di indagine a cui è possibile candidarsi”) del Portale.

Per le istruzioni di dettaglio circa le procedure di accreditamento e trasmissione della documentazione amministrativa e delle offerte si rimanda ai successivi paragrafi.

## 2.1 DOTAZIONE TECNICA MINIMA

Per accedere alla presente procedura, ciascun operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare.

In ogni caso è indispensabile il possesso di un Personal Computer collegato ad Internet con le seguenti caratteristiche:

- Browser: Microsoft Edge (Microsoft Internet Explorer 10/11 non è supportato) Google Chrome, Mozilla Firefox (ESR) 68+, Safari 13.0.5+ for MacOS;
- Sistema Operativo: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 10. Altri sistemi operative quali Linux, Mac OS X o altre versioni di Windows, sebbene non ufficialmente supportate, potrebbero risultare compatibili con i browser supportati di cui al precedente punto;
- Configurazione del Browser: il Portale supporta le configurazioni standard del browser. Queste includono le impostazioni di sicurezza, JavaScript, componenti standard, gestione dei cookies e memoria cache. Qualora la configurazione attuale del proprio browser non includa una o più opzioni necessarie alla corretta navigazione internet, sarà necessario ripristinare la configurazione di *default* del browser;
- Software opzionali: in base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti allegati, potrebbero essere necessari software aggiuntivi quali, ad esempio, 7-Zip e WinRAR per compressione/decompressione file e/o cartelle compresse, software per la verifica della validità tecnica della firma digitale;

- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Si precisa che il Concorrente può controllare autonomamente l'adeguatezza della propria dotazione informatica, cliccando su "Requisiti di sistema" in Home Page del Portale disponibile all'indirizzo internet: <https://portaleacquisti.cdp.it>.

## **2.2 PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA TELEMATICA: REGISTRAZIONE AL PORTALE ACQUISTI GRUPPO CDP E MODALITA' DI SUPPORTO**

Per partecipare alla procedura in oggetto è necessario possedere una utenza valida (username e password) sul Portale. In mancanza dell'utenza su menzionata è necessario seguire la procedura indicata di seguito:

1. accedere a <https://portaleacquisti.cdp.it>;
2. cliccare su "Registrati";
3. compilare il questionario online "Dati di registrazione", prestando particolare attenzione all'indirizzo/i e-mail inserito/i nella sezione "Informazioni Utente". (A tale/i indirizzo/i e-mail infatti, verrà recapitata, a seguito del completamento della procedura di registrazione e abilitazione al Portale, la mail automatica di sistema contenente la password temporanea di accesso allo stesso, nonché tutte le comunicazioni di notifica inerenti agli eventi svolti sul Portale medesimo in cui l'operatore economico sarà coinvolto, compresa quindi, la presente procedura di gara);
4. cliccare sul pulsante "Salva" presente all'interno del questionario online "Dati di registrazione" e procedere con la compilazione dei "Form di registrazione supplementari", quindi, con il caricamento del "Contratto di Registrazione al Portale Acquisti CDP" debitamente sottoscritto con firma digitale e documento di identità, in corso di validità, del firmatario dello stesso. Cliccare sul pulsante "Salva e Continua" presente in alto a destra di ciascuna pagina per salvare i dati inseriti e spostarsi nella pagina successiva;
5. proseguire con la selezione tramite flag della/e categoria/e merceologica/che di proprio interesse e cliccare su "Conferma Selezione Corrente".

Una e-mail automatica di sistema con oggetto "Registrazione su Portale Acquisti CDP" verrà recapitata all'indirizzo/i mail inserito/i nel questionario online "Dati di registrazione" di cui al precedente punto 3. Tale mail riporterà la password temporanea di accesso al Portale che dovrà essere modificata in fase di primo accesso al Portale.

Si precisa che ai fini della partecipazione alla presente procedura è obbligatorio inserire nel questionario online "Dati di registrazione" almeno un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC);

Inoltre, si raccomanda di verificare l'impostazione del fuso orario indicata inserire nel questionario online "Dati di

registrazione”, dato che l’impostazione di un fuso orario errato implica una errata visualizzazione dell’orario di chiusura dei termini di presentazione della documentazione amministrativa e delle offerte tecnica ed economica delle RDO. Si segnala che il fuso orario corretto da indicare per l’Italia è “GMT +1:00 CET (Centrale Europe Time) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris, Rome”.

Si precisa che, nel caso di partecipazione di R.T.I./consorzi ordinari, costituiti o costituendi, di gruppi di imprese aderenti al contratto di rete o di G.E.I.E., la registrazione al Portale, l’inserimento e la trasmissione per via telematica della documentazione amministrativa e delle offerte tecnica ed economica dovrà essere effettuata solo dall’impresa capogruppo/mandataria.

La registrazione al Portale e la partecipazione alla procedura in oggetto sono gratuite.

Per supporto operativo nell’utilizzo del Portale il Concorrente ha la facoltà di contattare telefonicamente il servizio “Assistenza Online” di CDP SPA al numero +39 02 00 70 42 46 o di inviare allo stesso una richiesta di supporto via mail all’indirizzo acquisticdp@bravosolution.com oppure via form online accessibile al link “Assistenza Online” in Home Page del Portale (<https://portaleacquisti.cdp.it>).

Tale servizio “Assistenza Online” è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 18:00.

### 3. DOCUMENTI DI GARA

I Documenti di Gara sono composti da:

- il Bando di Gara pubblicato sulla Banca Dati ANAC;
- il presente Disciplinare di Gara e i relativi allegati (tra cui il Capitolato Tecnico).

Sono parte integrante del Disciplinare i seguenti Allegati:

Allegato 00	Istruzioni Operative DGUE Operatore Economico
Allegato 01	Domanda di partecipazione
Allegato 02	Dichiarazione integrativa DGUE Reg. UE n. 833/2014 e s.m.i.
Allegato 02 bis	Dichiarazione integrativa DGUE Reg. UE 2022/1031 (IPI)
Allegato 03	Dichiarazione di Offerta Economica
Allegato 04	Condizioni generali di contratto
Allegato 05	Capitolato tecnico
Allegato 06	Dichiarazione dell’ausiliaria
Allegato 07	Dichiarazione offerta tecnica
Allegato A	Dichiarazione composizione soggettiva (da allegare in Busta B)

Tutta la documentazione è disponibile all’interno dell’area “Bandi di Gara e Avvisi” (“Bandi di Gara e Avvisi -> Bandi/Avvisi di indagine attivi”) del Portale, allegata nell’“Avviso” in area pubblica inerente alla RDO in oggetto.

### 3.1 CHIARIMENTI

Eventuali richieste di chiarimenti e/o di informazioni aggiuntive in ordine alla presente procedura (con esclusione quindi, dei quesiti di natura informatica connessi alle modalità di utilizzo del Portale, per i quali si rinvia al servizio di assistenza fornitori di cui al precedente paragrafo 2) dovranno essere formulate entro e non oltre il giorno **03/01/2025** alle ore **12:00** a mezzo area "Messaggi" della RDO.

Le richieste di chiarimenti e/o di informazioni aggiuntive di cui sopra dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato e con modalità diverse a quelle sopra indicate. Non sono ammessi chiarimenti di tipo consulenziale e telefonici.

Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del Codice le risposte ai quesiti tempestivamente pervenuti entro il termine sopra indicato – unitamente alle relative richieste, in forma anonima – verranno pubblicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte nell'area "Bandi di Gara e Avvisi" ("Bandi di Gara e Avvisi -> ("Bandi di Gara e Avvisi -> Bandi/Avvisi di indagine a cui è possibile candidarsi") del Portale, indicate nello "Avviso" in area pubblica inerente alla RDO in oggetto. Dette risposte, pertanto, saranno visibili, oltre che ai Concorrenti che hanno formulato le richieste, anche agli altri Concorrenti.

Sarà onere dei concorrenti esaminare il contenuto delle risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate, restando la Stazione Appaltante dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti dei concorrenti stessi.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

### 3.2 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 29 del Codice, salvo quanto disposto al § 3.1, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici, in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, si intendono validamente ed efficacemente effettuate con la sola pubblicazione sul sito internet <https://portaleacquisti.cdp.it>, ovvero inviate all'indirizzo PEC indicato dai Concorrenti all'atto della registrazione al Portale mediante l'apposita area "Messaggi" della RDO. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Con l'accesso alla RDO, ciascun Concorrente elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma, e le comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice, nonché le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al sub procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, sono effettuate tramite il Portale utilizzando tale domicilio digitale.

CDP si riserva comunque di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice via PEC, senza utilizzo dell'area "Messaggi" della RDO, facendo riferimento all'indirizzo PEC (o strumento analogo negli altri Stati membri) indicato dai Concorrenti in sede di registrazione al Portale.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC associato all'utenza utilizzata sul Portale Acquisti CDP, dovranno essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Le comunicazioni si intendono validamente rese da parte della Stazione Appaltante nelle modalità di seguito indicate:

- In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al Consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
- In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Eventuali comunicazioni trasmesse all'indirizzo [portaleacquisti@pec.cdp.it](mailto:portaleacquisti@pec.cdp.it) non verranno tenute in considerazione in quanto lo stesso rappresenta un indirizzo di sistema non abilitato alla ricezione.

#### 4. STAZIONE APPALTANTE

Cassa depositi e prestiti S.p.A. - Area Acquisti - via Goito, n. 4 - 00185 Roma (RM) (di seguito: "CDP").

#### 5. OGGETTO, DURATA E IMPORTO A BASE DI GARA

La procedura ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di valutazione, pianificazione, gestione, acquisto e monitoraggio di spazi pubblicitari e iniziative di comunicazione (ad es. progetti editoriali).

Per una più puntuale descrizione delle attività si rimanda al Capitolato Tecnico.

L'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto trattasi di prestazioni tra loro connesse e inscindibili, funzionalmente omogenee e con necessità di garantire univocità dei servizi erogati mediante un unico centro di competenza di riferimento.

L'ammontare complessivo dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice, per la sua intera durata, è pari a **€ 5.000.000,00** (oltre IVA) come di seguito rappresentato:

a) **€ 80.000,00** quale importo relativo alla gestione dei servizi (fee di gestione) descritti al § 5 del Capitolato tecnico, per tutta la durata del Contratto, soggetto a ribasso (R1); tale corrispettivo sarà erogato in due tranches di pari importo, al netto del ribasso percentuale offerto dal fornitore aggiudicatario.

b) **€ 4.920.000,00** quale plafond a disposizione della Committente, non soggetto a ribasso, per l'acquisto di spazi media, nonché i servizi per iniziative di comunicazione di cui al Capitolato tecnico. Tale importo include altresì i costi tecnici e di tracciamento delle campagne su canali digitali e su spazi dedicati alla pubblicità obbligatoria per conto di CDP.

b.1) Con riferimento ai costi tecnici e di tracciamento, che dovranno essere rendicontati a CDP, si rappresenta che gli stessi sono pari al massimo al **2,5%** del relativo budget media; a tal proposito il Concorrente dovrà esprimere un ribasso (**R2**) rispetto alla **fee del 2,5%**.

b.2) Con riferimento all'utilizzo del plafond di cui alla lettera b), si rappresenta che, agli importi di cui agli spazi media gestiti nell'ambito degli Ordini di Consegnna (OdC) emessi in corso di esecuzione contrattuale, sarà applicata la corrispondente fee di retrocessione offerta dall'aggiudicatario in sede di gara. Ai fini della valutazione economica del parametro **R3**, in coerenza con quanto riportato al paragrafo 21 del presente documento, si terrà conto della **media ponderata delle percentuali di retrocessione** offerte dal Concorrente sulle diverse tipologie di spazi media.

L'importo di cui alla lettera b) costituisce l'importo massimo eseguibile, inteso come plafond, senza obbligo di esecuzione dell'intero importo da parte della Committente. La distribuzione percentuale delle tipologie di spazi media di cui al par. 5.1 del Capitolato tecnico è da considerarsi indicativa e non vincolante per la Committente.

Sempre con riferimento all'importo di cui alla lettera b), si precisa che, in ogni caso, non è previsto alcun minimo garantito. I servizi verranno richiesti ed attivati da CDP a seconda delle concrete esigenze che la stessa dovrà soddisfare e fino a concorrenza dell'importo dei plafond posto a base di gara. Nello specifico, l'Aggiudicatario avrà diritto unicamente ai compensi maturati in relazione alle prestazioni effettivamente rese e di volta in volta affidate. Conseguentemente, laddove i corrispettivi fatturati per le attività effettivamente svolte nel corso del rapporto contrattuale dovessero risultare inferiori rispetto al relativo importo totale contrattuale, i corrispettivi dovuti saranno

comunque limitati a quelli per i quali sia intervenuto specifico ordinativo nonché l'accertamento della regolare esecuzione.

Non vi sono rischi d'interferenze ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e, pertanto, i costi relativi alla sicurezza sono nulli, in considerazione che il servizio in oggetto è di natura esclusivamente intellettuale.

La durata del Contratto è pari a **30 mesi** a decorrere dalla data di attivazione del servizio comunicata formalmente da CDP. In ogni caso i termini contrattuali non potranno decorrere prima dal perfezionamento del contratto, pur nelle more degli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i. e nel rispetto delle disposizioni ivi previste e fatto salvo il buon esito delle stesse.

Si segnala, inoltre, che l'incarico non ha, comunque, carattere di esclusività; pertanto, CDP si riserva la possibilità di affidare le attività oggetto della procedura anche ad altri operatori economici senza che l'Aggiudicatario possa pretendere alcunché e/o sollevare eccezioni a tal riguardo.

I termini e le condizioni riportati nel presente documento nonché quelli offerti in gara dall'Appaltatore saranno validi anche nei confronti delle società del Gruppo CDP qualora le medesime dovessero richiedere detti servizi; in tal caso, le medesime procederanno - ciascuna per proprio conto - a sottoscrivere autonomi e separati contratti per lo svolgimento dei medesimi.

## 5.1 REVISIONE PREZZI

In osservanza dell'art. 60 del Codice, il corrispettivo dovuto all'Appaltatore sarà oggetto di revisione qualora, nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5%, dell'importo contrattuale, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano i seguenti indici elaborati dall'ISTAT:

- i. gli indici dei prezzi al consumo,
- ii. dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi;
- iii. gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità ed è presentata dall'Appaltatore entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione ufficiale sul portale istituzionale dell'ISTAT degli indici sintetici di cui all'articolo 60, co. 3, lett. a), del Codice dei Contratti. In particolare, la richiesta della revisione in aumento dovrà essere trasmessa all'attenzione del Responsabile per la Fase di Esecuzione tramite l'Area Messaggistica del Portale Acquisti per la RDO di riferimento unitamente ai documenti probatori utili all'aumento dei prezzi (ad esempio: la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o altri idonei mezzi di prova), i termini della richiesta e le modalità di calcolo seguite per la richiesta della revisione e, in particolare, dovranno essere indicati gli importi e gli elementi della prestazione ai quali la percentuale di variazione si applica. La Stazione Appaltante procederà ad una verifica rispetto a quanto prodotto dall'Aggiudicatario al fine di accertare la sussistenza delle circostanze che abbiano determinato la variazione, fornendo riscontro dell'esito di tali verifiche. Nel caso di revisione in diminuzione, il Responsabile per la Fase di Esecuzione, nelle medesime modalità sopra esposte, procederà a comunicare all'Aggiudicatario la richiesta unitamente agli elementi probatori comprovanti la diminuzione dei prezzi.

Le Parti sin d'ora concordano che, riguardo agli Indici di cui sopra verranno automaticamente sostituiti in caso di sopravvenienza di nuovi Indici ISTAT dedicati in categorie specifiche o merceologiche dei suddetti indici.

## 6. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUIZIONE

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può prorogato per il tempo strettamente necessario alla

conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11, In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

## 7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici, in forma singola o associata, di cui all'art. 65 in possesso dei requisiti prescritti dai successivi §§, in particolare:

- gli operatori economici di cui all'art.65, comma 2, del Codice;
- gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva oggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e) e f), anche se non ancora costituiti ai sensi dell'art.68, comma 1, del Codice;
- gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice.

Si applica l'articolo 67, comma 3, del Codice.

Possono essere **esclusi** dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete;
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorzio esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Per quanto riguarda l'utilizzo del Portale, da parte dei soggetti che partecipano in forma associata, si fa presente che:

- in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario costituito o costituendo, la registrazione al Portale, l'inserimento e la trasmissione della documentazione amministrativa, nonché l'invio delle offerte a sistema dovranno essere effettuati solo dall'impresa capogruppo/mandataria;
- in caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 65 del Codice, la registrazione al Portale, l'inserimento e la trasmissione della documentazione amministrativa, nonché l'invio delle offerte a sistema dovranno essere effettuati dal Consorzio medesimo.

Resta fermo che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove previsto secondo quanto nel seguito indicato, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento o il consorzio.

Le reti di imprese di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.

È vietata l'associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 68, comma 15, del Codice.

La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'art. 97 e dall'art. 68 comma 17 del Codice.

L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 124 comma 5 del Codice per l'impresa che abbia presentato la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e sia in attesa del decreto di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 163 del citato R.D., ai fini della partecipazione è necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto; in tal caso l'impresa dovrà allegare la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e, ove già depositato, il relativo piano di concordato preventivo.

Nell'ipotesi di impresa ammessa al concordato preventivo, non è necessario, ai fini della partecipazione, che la stessa ricorra all'avvalimento di requisiti di altro soggetto, ma occorre che presenti la documentazione di cui al comma 5 dell'art. 186-bis del R.D. 267 del 16 marzo 1942. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in Raggruppamento Temporaneo di Imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al Raggruppamento Temporaneo di Imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 8. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo altresì al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

**Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.**

In caso di partecipazione di consorzi di cui di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice i requisiti devono essere posseduti sia dal consorzio che dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quale esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di partecipazione di RTI e di consorzi ordinari costituiti e non costituti e GEIE di cui all'articolo 65, comma 2, lett. e), f) e h), i requisiti generali devono essere posseduti da ciascuna delle società raggruppate/raggruppande/consorziate/consorziande o GEIE.

### 8.1 Self-Cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## 8.2 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

## 9. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di ordine speciale comprovabili mediante i documenti indicati avviene, ai sensi dell'art. 24 del Codice, accedendo attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (di seguito: FVOE).

Ciascun Concorrente, interessato a partecipare alla procedura di gara deve obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito *link* sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE), dovrà registrarsi al servizio FVOE secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolovirtuale-dell-operatore-economico-fvoe>.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti ai fini della comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### 9.1 Requisiti di idoneità professionale

Ogni singolo operatore economico che partecipa alla procedura (anche in caso di R.T.I., consorzio) dovrà, a pena di esclusione della procedura, essere in possesso del **requisito di idoneità professionale** previsto dall'art. 100, comma 1, lettera a) e comma 3, del Codice:

- iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 100, comma 3 del Codice il concorrente di altro Stato membro non residente in Italia dovrà essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri degli adi cui all'allegato II.11 del Codice.

Per la comprova del requisito, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili a comprova del requisito, se disponibili.

### 9.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Aver eseguito negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o soggetti privati, n. 3 contratti aventi ad oggetto attività di pianificazione, acquisto e monitoraggio di spazi pubblicitari in favore di Istituzioni finanziarie pubbliche e/o private assimilabili a CDP S.p.A., con le seguenti caratteristiche che soddisfino entrambe le seguenti condizioni: i) l'importo complessivo dei n. 3 contratti deve essere almeno pari ad € 2.000.000,00 (oltre IVA); ii) almeno n. 1 contratto (cd. di punta) deve avere importo almeno pari ad € 700.000,00 (oltre IVA).

A tal fine, dovranno essere indicati - nel DGUE (Parte IV, Sez. C) - i seguenti dati:

- il committente;

- la descrizione estesa delle prestazioni rese dal Concorrente da cui risulti in modo chiaro che le stesse siano coerenti ai fini del possesso del requisito richiesto;
- il periodo di riferimento delle prestazioni rese dal Concorrente (che deve ricadere negli ultimi tre anni solari antecedenti la data di pubblicazione del Bando);
- l'importo delle prestazioni erogate dal Concorrente e ricadenti nel suddetto triennio.

Nel caso in cui parte dei contratti siano ancora in corso di esecuzione e, quindi, non ancora giunti alla naturale scadenza alla data della pubblicazione del bando, potranno essere computati, al fine del soddisfacimento del requisito, solo gli importi pro-quota per i servizi già resi.

La comprova dei requisiti è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione delle prestazioni rese da parte del Concorrente;
- contratti stipulati dal Concorrente con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse al Concorrente;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione delle prestazioni rese da parte del Concorrente;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse al Concorrente.

### **9.3 INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti speciali di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

#### **A. Requisiti di idoneità professionale**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 9.1 deve essere posseduto:
  - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
  - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione di cui al punto 9.1 deve essere posseduto dall'esecutore.

#### **B. Requisiti di capacità tecnico-professionale**

Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente punto 9.2 richiesto deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi dell'art. 68, comma 11, del D.lgs. 36/2023. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, dovranno essere specificate le parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati (cfr. Allegato 01).

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

#### **9.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti speciali di qualificazione devono essere posseduti e dimostrati unicamente dal consorzio stabile, quale unico soggetto che acquista la qualifica di contraente e concorrente. Qualora il consorzio designi una consorziata come esecutrice dell'appalto, quest'ultima dovrà unicamente dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale.

Ferma restando la facoltà di recesso di cui all'art. 68 commi 17 e 18 del Codice, i consorziati designati in addizione od in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta, debbono appartenere alla compagnie consortile sin dalla data di presentazione dell'offerta e non devono aver partecipato alla medesima gara sotto qualsivoglia forma.

##### **A. Requisiti di idoneità professionale**

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 9.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

##### **B. Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **10. AVVALIMENTO**

Il Concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il **possesso dei requisiti di ordine speciale** di cui al **punto 9 per migliorare la propria offerta**.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. In tale ultima fattispecie, il **concorrente è tenuto a produrre due separati contratti di avvalimento da allegare rispettivamente, nella busta amministrativa e nella busta tecnica**.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'**esclusione di entrambi i soggetti**.

Ai sensi dell'articolo 95 e dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo, è sempre necessario

l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

**Non è consentito** l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal par. 8 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere e dichiarare nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti: *i) il requisito di idoneità professionale di cui al par. 9.1, nonché i requisiti i di cui al par. 9.2 oggetto di avvalimento, ove l'avvalimento sia riferito ai requisiti di partecipazione; ii) il solo requisito di idoneità professionale di cui al par. 9.1, nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta;*
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali oggetto di avvalimento).

Il concorrente allega il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione dalla gara** - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## 10.1 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. DGUE Elettronico dell'ausiliaria nell'apposita sezione secondo le modalità di cui al par.17;
2. Allegato 02 Dichiarazione integrativa DGUE Reg. UE n. 833/2014 e s.m.i.;
3. la dichiarazione dell'ausiliaria;
4. il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente tra le parti, allegato:
  - alla domanda di partecipazione nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione;

- all'offerta tecnica nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta.

## 11. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità a quanto disposto dall'art. 119 del Codice. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta delle prestazioni che intende subappaltare, il subappalto è vietato.

Le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro/Contratto possono essere subappaltate, ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Tanto perché, trattandosi di prestazioni di natura intellettuale correlate a servizi professionali, sussiste l'esigenza di garantire la qualità dei servizi erogati rispetto agli impegni assunti dagli aggiudicatari in offerta tecnica.

Si ricorda che, a pena di nullità, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

In caso di ricorso al subappalto, il Concorrente dovrà compilare il DGUE nelle seguenti parti:

- Parte II, sezione D;
- Parte IV, sezione C, punto 10.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solidi nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## 12. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

Ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 106, commi 1 e 2, del Codice il Concorrente dovrà produrre una garanzia provvisoria in favore della Stazione Appaltante, pari al 2 % dell'importo posto a base di gara al netto delle opzioni (ove presenti), ossia pari ad **€ 100.000,00**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

A norma del comma 5 dell'art. 106 del Codice, la garanzia provvisoria deve avere validità di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza prevista per la presentazione dell'offerta.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente presso il conto IT12D0100503260000000000900 (indicando nella causale "cauzione provvisoria ex art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023 per procedura – nome della procedura e CIG); in tal caso, **dovrà essere prodotta a Portale la copia scansionata del titolo/quietanza di versamento** sottoscritta digitalmente dal proprio legale rappresentante o procuratore.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso il sito internet indicato dall'emittente avente le caratteristiche richieste dalla Delibera Anac n. 606 del 19/12/2023, così come chiarito anche dal Comunicato del Presidente dell'Anac, del 31 gennaio 2024 e confermato dal successivo Comunicato del Presidente del 28 giugno 2024.

Ai sensi di quanto previsto dalla predetta Delibera Anac n. 606 e conseguenti Comunicati del Presidente dell'ANAC, fino al 31 dicembre 2024, nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche indicate nella Delibera stessa, dovrà fornire un indirizzo PEC dedicato a cui la stazione appaltante invia la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dovranno dotare di un indirizzo PEC italiano.

L'indirizzo Internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche ove non siano indicati dal garante nella documentazione contrattuale, sono riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l'operatore economico acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.ivass.it/ivass/impresa\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/impresa_jsp/HomePage.jsp)

Nel caso in cui la cauzione sia prestata congiuntamente da più garanti dovrà altresì essere fornita l'indicazione del mandatario e/o delegatario designato ai sensi dell'art. 117, comma 12, del Codice.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o

conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) *Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche.*
- d) Riduzione del 20% quando l'operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce nella Risposta amministrativa copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

**È sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

**Non è sanabile** - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

### 13. PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'A.N.A.C.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, **a pena di esclusione**, il Concorrente deve provvedere al pagamento dell'importo di **€ 220,00** in favore dall'A.N.A.C. a titolo di contributo di partecipazione alle gare d'appalto, secondo le modalità di cui alla [Delibera ANAC 19 dicembre 2023 recante "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024"](#) o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/gestione-contributi-gara>.

La relativa ricevuta verrà inserita all'interno della "Risposta Amministrativa" della RDO.

La Stazione Appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti nel fascicolo virtuale, la Stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione Appaltante o nel caso in cui il pagamento risulti effettuato dopo la scadenza del termine di presentazione dell'offerta è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Ai fini del pagamento della contribuzione in oggetto, si precisa che il CIG cui fare riferimento è il seguente: **B4A4B51E28**.

### 14. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione amministrativa e tutte le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli predisposti e messi a disposizione nell'area "Bandi di Gara e Avvisi" ("Bandi di Gara e Avvisi -> Bandi/Avvisi di indagine attivi") del Portale, in allegato all'"Avviso" in area pubblica inerente alla presente RDO, e trasmesse esclusivamente attraverso il Portale Acquisti di CDP.

La documentazione amministrativa nonché le offerte tecniche ed economiche devono pervenire in modalità telematica, **pena l'esclusione dalla procedura**, entro e non oltre il giorno **20/01/2025** alle ore **12:00**.

Della data e dell'ora di arrivo faranno fede la data e ora di pubblicazione registrate dal Portale. La documentazione amministrativa e le offerte non trasmesse si considerano non presentate.

Si precisa che il Concorrente ha la facoltà di modificare e/o integrare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre la data e l'ora di scadenza del termine di presentazione delle offerte. In tal caso, il Concorrente dovrà:

- accedere alla "Risposta Amministrativa" e/o "Risposta Tecnica" e/o "Risposta Economica" della RDO;
- cliccare sull'icona a forma di matita in corrispondenza della "Risposta Amministrativa" e/o "Risposta Tecnica" e/o "Risposta Economica" ed apportare le modifiche desiderate;
- cliccare su "Salva le Modifiche";
- cliccare su "Invia modifiche".
- **Per accedere al DGUE Elettronico** il Concorrente dovrà:
  - **se partecipa in forma singola** cliccare sull'icona "+" e se intende compilare il **DGUE come nuovo** deve selezionare nella sezione "Carica la Risposta DGUE" l'opzione "Nuovo" e poi cliccare "Crea una nuova risposta DGUE";
  - dopo aver cliccato su "Crea una nuova risposta DGUE" il Concorrente procede alla compilazione del DGUE in tutte le sue sezioni;
  - una volta compilate tutte le sezioni, il Concorrente dovrà scaricare la versione PDF e procedere a firmare il suddetto documento e successivamente riallegarlo cliccando su "scegli il file";

- Se il DGUE è stato salvato ma non confermato il Portale CDP lo segnala come "da completare", cliccando sull'icona "matita/cestino" e procedere ad eventuali modifiche cliccare sul tasto "modifica", e una volta completato ricaricare il file firmato e cliccare sul "Conferma";
- Dopo aver cliccato su "Conferma" il DGUE risulta completo, il Portale verifica e segnala se il documento allegato ha la firma digitale e se il DGUE caricato corrisponde al documento scaricato.
- Una volta caricato il DGUE verrà trasmesso insieme all'offerta tramite il Portale;
- Nel caso in cui il Concorrente ha già un DGUE compilato e archiviato in formato XML in precedenti RDO lo potrà utilizzare e cliccare sul tasto nella sezione "Carica la Risposta DGUE", selezionare "Altre risposte DGUE (XML)", e caricare il file XML usufruendo della funzione "Sfoglia", infine cliccare "Crea una nuova risposta DGUE". In questo caso il Concorrente deve però verificare la coerenza delle risposte nel file XML (template) con il DGUE messo a disposizione e allegato alla RdO;
- **Se partecipa in forma plurisoggettiva** il Concorrente Capogruppo deve invitare ciascun partecipante indicando la Ragione sociale e l'indirizzo mail dell'Operatore Economico che fa parte del Gruppo Offerta al fine di compilare il DGUE per ogni componente;
- Tutti i soggetti che fanno parte del Gruppo Offerta devono risultare registrati e abilitati all'utilizzo del Portale per poter operare.
- L'Operatore Economico che ha aderito al Gruppo Offerta dopo che ha compilato il DGUE lo allega all'interno della RdO;
- In relazione alla compilazione del DGUE si rimanda ai precedenti punti.

In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva con avvalimento, l'Operatore Economico, dopo aver selezionato l'opzione di interesse tra quelle presenti nell'"Area Gestione Risposta – Stai rispondendo come" (Raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi; professionisti associati, GEIE, Consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, etc.), inviterà l'Ausiliaria al Gruppo Offerta. Successivamente all'accettazione dell'invito da parte di tale soggetto e all'inserimento e conferma del relativo DGUE elettronico, il Concorrente potrà accedere al dettaglio del Gruppo Offerta e indicare, per lo specifico membro, una quota di partecipazione pari allo 0%.

**Si invita ciascun Concorrente a fare riferimento all'Allegato 00 - "Documento DGUE-Operatore Economico" ai fini della corretta configurazione del documento.** Si ricorda che per eventuale supporto operativo, l'Operatore Economico può sempre fare riferimento al servizio di assistenza dedicato di cui al par. 2.2.

Non saranno ammesse offerte presentate con modalità diverse da quelle telematiche.

L'offerta è costituita da:

- **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**, da presentare a mezzo della "Risposta Amministrativa" (busta digitale della RDO contenente la documentazione amministrativa);
- **OFFERTA TECNICA**, da presentare a mezzo della "Risposta Tecnica" (busta digitale della RDO contenente l'offerta tecnica);
- **OFFERTA ECONOMICA**, da presentare a mezzo della "Risposta Economica" (busta digitale della RDO contenente l'offerta economica).

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia o in copia conforme ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del Concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di Concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, si applica l'art. 100, comma 3, e gli Allegati II.8 e II.11 del Codice.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 25, comma 2, del Codice, l'invio telematico dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio del Concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di CDP ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologia o di connessione dei Concorrenti, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta entro il termine previsto.

La documentazione potrà essere prodotta in una delle seguenti modalità:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il sottoscrittore;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005).

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le offerte nonché ogni altro documento di cui è richiesta la sottoscrizione da parte del Concorrente, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del Concorrente o suo procuratore.

Per le dichiarazioni/documenti per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della validità tecnica della firma digitale sarà operata automaticamente dal Portale, qualora il/i file contenente/i dette dichiarazioni/documenti non superi la dimensione di 10MB; qualora, invece, la dimensione del documento sia superiore a 10 MB il Portale non garantisce la verifica sulla firma digitale. In quest'ultimo caso, la verifica della firma digitale sarà effettuata da CDP con tecnologie e sistemi esterni al Portale.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

## 15. FIRMA DIGITALE

Alcuni documenti da produrre dovranno riportare la firma elettronica digitale, pertanto, per ciascun Concorrente è necessario il possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità.

Il certificato di firma digitale deve essere rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei Certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID, <http://www.agid.gov.it>), e generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D. Lgs. n. 82/2005.

Laddove sia richiesta la firma digitale, il Concorrente deve verificare, prima di allegare i documenti firmati digitalmente, che ognuno di essi sia conforme alle disposizioni di AgID in materia di firma digitale.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di inserimento del documento stesso al Portale.

Nel caso di dichiarazioni rese da un procuratore la firma digitale dovrà essere posseduta anche da quest'ultimo e giusta procura dovrà essere allegata nella "Risposta Amministrativa" (ovvero, la busta digitale preposta alla raccolta della documentazione amministrativa) della RDO.

Nel caso di soggetti stranieri o residenti all'estero, è ammesso che gli stessi rendano le dichiarazioni richieste mediante firma elettronica avanzata rilasciata da Certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1993/93/CE.

Nel caso di partecipazione di R.T.I./Consorzi ordinari, costituiti o costituendi, di aggregazioni fra imprese aderenti al contratto di rete e di G.E.I.E., la firma digitale dovrà essere posseduta da ciascuna imprese partecipante al R.T.I., al Consorzio e al G.E.I.E, ovvero aderente al contratto di rete.

**Si precisa che ciascun file caricato dal Concorrente sul Portale non può avere una dimensione superiore a 300 MB.**

Qualora la dimensione del singolo file sia superiore a 10 MB, il Portale non garantisce la verifica tecnica sulla firma digitale.

Qualora, comunque, la firma digitale sia valida ai sensi delle disposizioni della Agenzia per l'Italia Digitale (<http://www.agid.gov.it>), CDP potrà verificarne la validità anche con tecnologie e software esterni al Portale.

Si precisa che la firma digitale è considerata valida se sussistono queste tre condizioni:

- il file è integro nella sua struttura (contiene il documento, il certificato digitale del firmatario e la firma digitale);
- il certificato digitale del firmatario è stato rilasciato da un ente certificatore riconosciuto in Italia o in uno Stato membro dell'Unione Europea, e non è scaduto;
- il certificato digitale del firmatario non è stato revocato o sospeso dall'ente certificatore che lo ha rilasciato.

**I soli formati di firme digitali accettati sono CAdES e PAdES.**

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di inserimento del documento stesso al Portale.

**Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. zip, rar, etc...) contenente un documento privo di firma digitale (laddove richiesta), ma è obbligatorio firmare digitalmente ogni singolo documento (laddove è richiesta la firma digitale), in essa contenuto.**

I soggetti abilitati sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di firma digitale, e segnatamente l'art. 32 del D. Lgs. 82/2005 ed ogni e qualsiasi ulteriore istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato lo strumento, ed esonerano espressamente CDP e BravoSolution Italia S.p.A. – A Jagger Company da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dello strumento di firma digitale.

Qualora non si fosse in possesso del kit di firma digitale, sarà necessario rivolgersi ad uno dei soggetti Certificatori autorizzati. L'elenco pubblico dei certificatori è disponibile via Internet sul sito di AgID (<http://www.agid.gov.it>).

Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richiesta.

## 16. SOCCORSO ISTRUTTORIO E CHIARIMENTI

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda di partecipazione e del DGUE, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione del DGUE, della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al precedente par. 9;
- è sanabile l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. Al fine di fornire i chiarimenti richiesti, l'offerente non può attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta tecnica. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## 17. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – “RISPOSTA AMMINISTRATIVA”

La busta digitale della RDO di riferimento - denominata “Risposta Amministrativa” - contiene la Domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, che dovrà esser compilato all'interno dell'apposito form all'interno della RDO, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione come di seguito meglio indicato:

1. **Domanda di partecipazione** (Allegato 01) rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.

2. Dichiarazione attestante l'insussistenza di un coinvolgimento russo che superi i limiti stabiliti dall'articolo 5k del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, relativo a misure restrittive in vista delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2022/578 del Consiglio dell'8 aprile 2022 (Allegato 02 – Dichiarazione integrativa DGUE Reg. UE n. 833/2014 e s.m.i.).
3. Dichiarazione attestante il rispetto delle misure di cui al Regolamento (UE) 2022/1031 del 23 giugno 2022 relativo all'accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi (strumento per gli appalti internazionali — IPI) (Allegato 02bis - Dichiarazione integrativa DGUE Reg. UE 2022/1031 del 23 giugno 2022 (IPI)).

Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti devono essere rese da tutti gli operatori economici in qualsiasi forma e titolo partecipino alla procedura.

#### 4. DGUE Elettronico

Il Concorrente invitato alla presente procedura dovrà compilare e sottomettere il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) elettronico direttamente nell'apposita sezione del Portale Acquisti CDP al fine di dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui:

- i. agli artt. 94 e ss del D.Lgs. n. 36/2023;
- ii. all'art. 53 co.16-ter del D.Lgs. n.165/2001.

Le suddette informazioni sono rese mediante la compilazione delle parti pertinenti del DGUE redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea (Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 3/16 del 6 gennaio 2016) compilando le seguenti parti:

• **Parte II** relativa alle Informazioni sull'operatore economico; nella sezione B il concorrente dovrà indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

• **Parte III** relativa ai Motivi di esclusione i cui al Titolo IV, Capo II, della Parte V del Codice (artt. da 94 a 98).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

- **Parte IV** relativa ai criteri di selezione;
- **Parte V** relativa alla riduzione del numero di candidati qualificati;
- **Parte VI** relativa alle dichiarazioni finali.

Per maggiori dettagli circa la compilazione del DGUE Elettronico si rimanda al § 17.

5. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
6. **Garanzia provvisoria di cui al par. 13;** nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 8 dell'art. 106 del Codice; il Concorrente deve allegare copia conforme delle suddette certificazioni;
7. **documenti attestanti i poteri del soggetto sottoscrittore;**
8. **documentazione in caso di avvalimento di cui al precedente § 10.1.**

Allegare il "Contratto di Registrazione al Portale Acquisti CDP" debitamente compilato e sottoscritto digitalmente disponibile nell'omonimo campo a video, nonché al seguente link: <https://portaleacquisti.cdp.it/web/come-diventare-fornitore.html>, sezione: Documenti – Modulistica.

Se già trasmesso il Concorrente troverà il documento già caricato all'interno dell'apposito campo del questionario online relativo alla "Risposta Amministrativa" della RDO.

Si rappresenta, altresì, che qualora la documentazione amministrativa presentata contenga **informazioni soggette a tutela della privacy, ivi inclusi dati sensibili o giudiziari**, al fine di poter riscontrare in tempi brevi l'accesso agli atti, il Concorrente dovrà produrre nell'apposita sezione della Risposta Amministrativa ("Documentazione accesso agli atti") unitamente a quanto sopra richiesto:

1. motivata e comprovata dichiarazione, sottoscritta digitalmente, in merito alla sussistenza di predette informazioni coperte da privacy/riservatezza;
2. copia della documentazione amministrativa (comprensiva di eventuali allegati) oscurata coerentemente con quanto dichiarato nel precedente punto 1.

Rimane inteso che, in mancanza di quanto sopra, la documentazione amministrativa si intenderà priva di esigenze di tutela e la Stazione Appaltante sarà autorizzata all'integrale ostensione della stessa ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 36/2023.

## 17.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n.01.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Tali consorzi indicano, altresì, gli eventuali consorziati a cui ricorrono per soddisfare i requisiti di partecipazione.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

1. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
3. dichiara remunerativa l'offerta presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
  - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle forniture dei materiali e/o sulle lavorazioni, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico, del Modello di CDP, della Policy di Gruppo Anti-Corruzione, nonché del Codice di Condotta dei Fornitori adottati da CDP S.P.A. reperibile sul sito istituzionale di CDP [www.cdp.it](http://www.cdp.it), e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, i suddetti codici, pena la risoluzione del contratto;
5. di essere edotto che le Condizioni Generali indicate al Disciplinare di gara potranno essere adeguate - in sede di stipula del contratto - in funzione di eventuali disposizioni normative, procedure interne e/o specifiche caratteristiche dell'affidatario e/o dell'oggetto dell'affidamento e/o in base a eventuali regole standard del settore oggetto dell'affidamento fermo restando che è preclusa ogni qualsivoglia modifica che alteri il sinallagma contrattuale posto a base di gara;
6. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. di indicare, per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
8. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 31;
9. eventuali ulteriori misure di self-cleaning.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 e andranno presentate:

1. dal concorrente che partecipa in forma singola;
2. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

3. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
4. nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
5. nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo nonché dalle consorziate esecutrici e da quelle non esecutrici che prestano i requisiti in relazione alle parti pertinenti.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

## **17.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

## **17.3 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI**

### **Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:**

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate (ove il Consorzio non risulti iscritto alla CCIAA);

### **Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:**

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario; la mancata presentazione

di tale mandato potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice, solo a condizione che esso sia stato costituito in data certa anteriore al termine fissato per presentazione dell'offerta;

- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Nel caso di consorzio ordinario già costituito o GEIE**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante (utilizzando l'*Allegato 01*):
  - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo secondo le previsioni dell'art. 68 del Codice;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi;
  - la quota percentuale di partecipazione al Raggruppamento o Consorzio, le parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente a quella indicata, fatta salva la facoltà di modifica della stessa, previa autorizzazione di CDP che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate; si precisa che le quote di partecipazione al Raggruppamento o al Consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o consorziato.

#### **In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:**

- dichiarazione attestante (utilizzando l'*Allegato 01*):
    - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:  
Copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete ((i)l'indicazione delle imprese per le quali la rete concorre e (ii) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete dovranno essere specificate nell'apposita dichiarazione di cui all'Allegato 01);
    - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:  
Copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria (i) l'indicazione delle imprese per le quali la rete concorre e (ii) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete dovranno essere specificate nell'apposita dichiarazione di cui all'Allegato 01;
- Mandato Irrevocabile, solo qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, che dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura

privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario.

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

Copia scansionata del contratto di rete dove è già previsto l'organo comune, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero l'atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD;

Mandato Irrevocabile, solo qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, che dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario (i) l'indicazione delle imprese per le quali la rete concorre e (ii) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete dovranno essere specificate utilizzando l'apposita dichiarazione di cui all'Allegato 01).

Per accedere alla RDO i Concorrenti registrati e abilitati al Portale dovranno:

- effettuare il login al Portale attraverso i propri codici di accesso (username e password);
- cliccare sulla terza icona del menù verticale della pagina ("Procedure") ed accedere a "RdO – Richieste di offerta -> RDO per tutti";
- cliccare sulla riga identificante la procedura in oggetto;
- cliccare sulla RDO identificante la procedura in oggetto;
- cliccare su "Esprimi Interesse". (*A seguito di quest'ultima operazione detta RDO sarà visibile all'interno della sezione del Portale chiamata "Mie RDO".*

Per avviare il processo di risposta alla RDO, dopo aver effettuato l'accesso alla stessa, è necessario cliccare sul pulsante "Intenzione di Rispondere".

Si precisa che questa azione dovrà essere effettuata solo al primo accesso alla RDO.

Per allegare la documentazione amministrativa all'interno della "Risposta Amministrativa" della RDO i Concorrenti dovranno:

- a) cliccare sull'icona a forma di matita in corrispondenza della "Risposta Amministrativa";
- b) proseguire con il caricamento della documentazione amministrativa all'interno del questionario *online* della "Risposta Amministrativa";
- c) salvare la documentazione amministrativa allegata cliccando su "Salva ed Esci".

Si segnala che:

- all'interno della c.d. "Area Generica Allegati" della "Risposta Amministrativa" della RDO il Concorrente può inserire eventuale ulteriore documentazione che voglia portare all'attenzione della Stazione Appaltante qualora i campi del questionario *online* di cui al precedente punto b) non siano sufficienti;
- qualora il Concorrente partecipi alla RDO in forma plurisoggettiva, l'impresa mandataria/capogruppo ha la facoltà di trasmettere le informazioni minime societarie della/e impresa/e mandante/i cliccando sul pulsante "Gestione RTI/Consorzi" presente in alto a destra all'interno della sezione "Struttura di partecipazione" (*il pulsante "Gestione RTI/Consorzi" è disponibile prima di effettuare l'azione di cui al precedente punto a).*

Si raccomanda inoltre, di verificare la validità delle firme digitali apposte alla documentazione amministrativa allegata nel questionario online e (eventuale) nella "Area Generica Allegati" della "Risposta Amministrativa", cliccando sull'apposita icona presente in corrispondenza di ciascun file firmato digitalmente per accedere alle "Informazioni Allegato" riportante i dettagli tecnici della firma digitale medesima.

Si precisa che la documentazione allegata all'interno della "Risposta Amministrativa" deve essere, a pena di esclusione, priva di qualsivoglia indicazione di carattere economico che possa in qualunque modo anticipare quanto proposto in offerta.

## 18. OFFERTA TECNICA – “RISPOSTA TECNICA”

La busta digitale della RDO denominata “Risposta Tecnica” contiene l'offerta tecnica della RDO per la quale si partecipa che consiste in:

- A) la dichiarazione “**Allegato A – Dichiarazione composizione soggettiva**”, debitamente compilata e firmata.  
Si precisa che, in caso di riunione di imprese, consorzi ordinari, reti d'impresa, costituendi tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante della mandataria/capogruppo e firmata digitalmente da tutti i componenti della riunione di imprese.
- B) una **relazione tecnica** che contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 21.1, gli elementi di seguito illustrati;
- C) *in caso di avvalimento premiale*, il contratto di avvalimento redatto secondo le indicazioni di cui al paragrafo 10;
- D) i curricula vitae delle risorse professionali offerte dall'Operatore Economico con i contenuti di cui al successivo punto D);
- E) la “Tabella di corrispondenza dei CV” firmato digitalmente e facente parte dell’“Offerta Tecnica”;
- F) le misure a tutela della diversità e delle pari opportunità e il possesso di valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 o ss.mm.ii. o certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri per i servizi oggetto della presente procedura (cfr. Allegato 07) di cui al successivo punto F).
- B) Con riferimento alla relazione tecnica**, la stessa deve avere una lunghezza orientativa di massimo 50 facciate in formato A4 (al netto di tutti i CV delle risorse professionali richiesti e di eventuali elaborati tecnici a corredo dell'offerta tecnica) che dovrà comprendere un indice completo di quanto in essa contenuto articolato nei seguenti paragrafi:
- 1) Proposta di strategia e pianificazione media.**  
Il concorrente dovrà presentare una proposta di strategia e pianificazione media, su un arco temporale di 12 mesi. La proposta dovrà essere coerente con quanto descritto nel capitolato e prevedere l'acquisto di spazi pubblicitari e/o ulteriori iniziative media per:
- tre flight nell'arco di un anno (a partire da settembre 2025) per una campagna informativa su prodotti, servizi e iniziative di engagement (es. eventi sul territorio) del Gruppo CDP rivolti a imprese ed enti della pubblica amministrazione;
  - attività continuativa SEM, Social, Video/Storytelling Adv per la promozione di prodotti e servizi a supporto di imprese ed enti della pubblica amministrazione
- Per lo sviluppo di tale proposta, si consideri un budget esemplificativo per acquisto spazi media massimo di € 2.000.000,00 oltre IVA, destinato in via preferenziale ai canali digitali. Attenzione la proposta non dovrà tener conto dei costi tecnici e di tracciamento e della percentuale di retrocessione.  
Si precisa che la proposta dovrà essere priva di qualsivoglia indicazione di carattere economico che possa in qualunque modo anticipare quanto proposto nell'offerta economica con riferimento alle suddette voci di costo, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

La proposta dovrà essere redatta considerando obiettivi, target, razionali alla base del media mix e della scelta dei singoli canali, spending per canale, KPI attesi vs benchmark di mercato (es. copertura del target,

contatti generati, visualizzazioni, lead, conversioni, ecc.), metodologia di misurazione dei risultati ed eventuali azioni esperibili per l'ottimizzazione delle performance.

Le proposte dovranno rientrare in un documento di orientativamente massimo 30 (trenta) facciate in formato A4. La eventuale presentazione in formato ppt della dashboard digitale potrà occupare al massimo 10 facciate aggiuntive.

## 2) Case history

Si richiede la presentazione di almeno 2 (due) case history comprovanti l'esperienza nella gestione di campagne prevalentemente digitali per clienti complessi e articolati, ovvero connotati da una strategia di comunicazione affine a quella di CDP. Le case history dovranno, in particolare, evidenziare come il centro media abbia applicato una strategia di pianificazione media coerente con una realtà complessa e articolata, specificando in particolar modo l'utilizzo dei diversi canali in funzione del target specifico. Le case history dovranno essere presentate secondo il seguente schema:

- i) background (sintesi dello scenario complessivo relativo al brand/prodotto oggetto di comunicazione);
- ii) target e obiettivi;
- iii) strategia/idea;
- iv) soluzione di pianificazione realizzata;
- v) risultati raggiunti e modalità di misurazione adottata.

Ciascuna delle case history dovrà essere presentata in formato .pdf e non dovrà superare orientativamente le 10 (dieci) facciate in formato A4.

## D) Con riferimento ai curricula vitae delle risorse professionali offerte dall'Operatore Economico ( criterio n. 3)

dai medesimi deve risultare il possesso di tutti i requisiti tecnico-professionali richiesti nel par. 8 del Capitolato Tecnico per l'espletamento delle attività ivi previste; il Concorrente dovrà descrivere il Team di lavoro che intende impiegare per l'espletamento dei servizi richiesti, con particolare riferimento alle soluzioni proposte per massimizzare l'efficacia e l'efficienza del team di lavoro, al fine di assicurare la corretta esecuzione del servizio e la tempestiva presa in carico delle attività richieste. Inoltre, il Concorrente dovrà presentare i CV da cui si possa valutare l'attinenza delle esperienze professionali dei componenti del team di lavoro rispetto ai requisiti ed alle attività richieste nel Capitolato tecnico per i seguenti profili:

1. Senior Project Manager (1 CV)
2. Account Director (1 CV)
3. Media Manager (2 CV)
4. Digital Communication Director (1 CV)
5. Digital Media Planner Senior (1 CV)
6. Digital Media Buyer (2 CV)
7. Biddable Specialist (1 CV)
8. Media Planner (1 CV)
9. Media Buyer (1 CV)

**D1) B.: nel caso in cui dovesse essere presentato un numero di CV inferiore a quello richiesto si procederà assegnando un punteggio pari a zero all'elemento in esame.**

I CV prodotti in gara dovranno essere quelli delle risorse che saranno utilizzate effettivamente nel contratto, pena l'applicazione delle penali previste. In caso di sostituzione per forza maggiore, la nuova risorsa dovrà avere caratteristiche non inferiori ai requisiti minimi previsti dal capitolato.

I CV, di massimo due facciate, dovranno essere predisposti in forma anonima (quindi senza alcun riferimento ai dati anagrafici e ai contatti della risorsa professionale), ma con una codifica che possa facilmente identificare il profilo/nominativo in tutte le sezioni dell'offerta tecnica (codice identificativo del CV) e il profilo/ruolo svolto nelle attività d'appalto.

E) **“Tabella di corrispondenza dei CV”**, un separato documento firmato digitalmente e facente parte dell’“Offerta Tecnica”, dovrà essere riportata, con riferimento a ciascun CV prodotto, la corrispondenza tra il codice identificativo del CV ed i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita) atti ad identificare in modo univoco la risorsa professionale indicata in anonimo.

Nel caso di presenza di dati personali all'interno dell'offerta tecnica complessiva, ivi inclusi a titolo esemplificativo i CV ed eventuali contratti di avvalimenti con relativi allegati, resta inteso che l'operatore economico offerente, presentando offerta, autorizza CDP al trattamento dei dati stessi per tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente applicabile in tema di appalti pubblici, anche in materia di accesso agli atti.

Resta inteso che sono a carico dell'operatore economico offerente tutti gli oneri, adempimenti e presidi richiesti dalla normativa vigente in materia di privacy per il trattamento dei dati inseriti nella propria offerta.

Si precisa, infine, che i profili professionali offerti possono essere anche esterni al Concorrente purché, quest'ultimo ricorra allo strumento dell'avvalimento premiale ovvero ad ogni altro strumento contrattuale che consenta a questa stazione appaltante di ritenere già giuridicamente garantito, sin dalla presentazione dell'offerta, la disponibilità della/e risorsa/e ed il relativo impiego in caso di aggiudicazione.

Resta inteso che, tutte le risorse professionali indicate dal concorrente si intenderanno impegnate in via esclusiva nei confronti del concorrente stesso, non potendo, dunque, essere indicate da più concorrenti nella medesima gara.

#### **F) Misure a tutela della diversità e delle pari opportunità e certificazione (Allegato 07)**

Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio tecnico (**criterio n. 4**), il Concorrente dovrà opportunamente compilare e sottoscrivere l'Allegato 07 del presente Disciplinare - Dichiarazioni offerta tecnica, prestando così le dichiarazioni in merito a:

- posesso o mancato possesso della certificazione ISO 30415:2021 o UNI PDR 125:2022 o equivalente (eventualmente da allegare);
- adozione o mancata adozione della Policy Diversity and Inclusion (eventualmente da allegare);
- impegno o mancato impegno a garantire una percentuale di genere di minore rappresentanza pari al 40 % con riferimento alle risorse professionali complessive di cui al punto precedente.

Inoltre, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio tecnico (**criterio n. 5**), il Concorrente dovrà opportunamente compilare e sottoscrivere l'Allegato 07 del presente Disciplinare - Dichiarazioni offerta tecnica, prestando così le dichiarazioni in merito a:

- posesso o mancato possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 o ss.mm.ii. o certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri per i servizi oggetto della presente procedura (eventualmente da allegare).

\*\*\*

L'offerta tecnica deve essere redatta, a pena di esclusione, in lingua italiana (fatte salve le espressioni tecniche e commerciali in lingua straniera, entrate nel linguaggio corrente) o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevorrà la versione in lingua italiana. Pertanto, è esclusiva responsabilità del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta:

- dal legale rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata allegata nella “Risposta Amministrativa” della RDO) in caso di impresa singola;
- dal legale rappresentante della mandataria o del Consorzio in caso di RTI/Consorzio o G.E.I.E. costituiti;
- dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande in caso di RTI/GEIE/Consorzio ordinario non ancora costituiti.

In caso di rete di imprese:

- se dotata di organo comune con soggettività giuridica, il legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura/procuratore speciale dell’Impresa designata quale organo comune;
- se dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, il legale rappresentante di tutte le imprese retiste che partecipano;
- se dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune, il legale rappresentante di tutte le imprese retiste che partecipano.

Per inserire l’offerta tecnica all’interno della “Risposta Tecnica” della RDO i Concorrenti dovranno:

- a) cliccare sull’icona a forma di matita in corrispondenza della “Risposta Tecnica” della rfq di interesse;
- b) proseguire con il caricamento dei documenti che costituiscono la propria offerta tecnica all’interno del questionario *online* della “Risposta Tecnica”;
- c) salvare la propria offerta tecnica allegata cliccando su “Salva ed Esci”.

Si segnala che all’interno della c.d. “Area Generica Allegati” della “Risposta Tecnica” della RDO il Concorrente può inserire eventuale ulteriore documentazione che voglia portare all’attenzione della Stazione Appaltante qualora i campi del questionario online della “Risposta Tecnica” non siano sufficienti.

Si raccomanda inoltre, di verificare la validità delle firme digitali apposte alla documentazione tecnica allegata nel questionario online della “Risposta Tecnica” e (eventuale) nella “Area Generica Allegati” della “Risposta Tecnica”, cliccando sull’apposita icona presente in corrispondenza di ciascun file firmato digitalmente per accedere alle “Informazioni Allegato” riportante i dettagli tecnici della firma digitale medesima.

Si precisa infine, che la documentazione allegata all’interno della “Risposta Tecnica” deve essere, a pena di esclusione, priva di qualsivoglia indicazione di carattere economico che possa in qualunque modo anticipare quanto proposto nell’offerta economica.

**L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.**

\*\*\*

Si rappresenta, altresì, che **qualora l’offerta tecnica presentata contenga segreti tecnici o commerciali** di cui all’art. 35, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 36/2023 (ivi inclusi dati oggetto di privativa industriale o, comunque, “informazioni aziendali riservate” di cui all’art. 98 del D. Lgs. n. 30/2005), al fine di gestire l’accesso agli atti, il concorrente dovrà produrre nell’apposita sezione della Risposta tecnica (“Documentazione accesso agli atti”):

1. motivata e comprovata dichiarazione, sottoscritta digitalmente con le medesime modalità di cui all’Offerta tecnica, in merito alla sussistenza di predetti segreti/dati/informazioni riservate;
2. ogni documentazione idonea a comprovare l’esigenza di tutela;
3. copia dell’offerta tecnica (comprensiva di eventuali allegati) oscurata coerentemente con quanto dichiarato nei precedenti punti 1 e 2.

Rimane inteso che, in mancanza di quanto sopra, l’offerta tecnica si intenderà priva di esigenze di tutela e la Stazione Appaltante si intenderà autorizzata all’integrale ostensione della stessa.

## 19. OFFERTA ECONOMICA – “RISPOSTA ECONOMICA”

Nell’ambito della RDO per il quale si partecipa, la busta digitale denominata “Risposta Economica” contiene l’offerta economica.

Per inserire l’offerta economica all’interno della “Risposta Economica” della RDO i Concorrenti dovranno:

- a) cliccare sull’icona a forma di matita in corrispondenza della “Risposta Economica”;
- b) inserire nell’apposito questionario online i ribassi percentuali offerti. Detti ribassi dovranno essere espressi con un massimo di 3 (tre) cifre decimali, **senza il simbolo “%” e con i decimali separati dalla “,”**:
  - i. **R1** – percentuale di sconto offerta sull’importo di cui alla lettera a) *pari a € 80.000,00* (fee di gestione);
  - ii. **R2** – percentuale di sconto offerta rispetto alla fee del 2,5% relativa ai costi tecnici e di tracciamento e indicata con riferimento all’importo di cui alla lettera b) del Quadro economico;
  - iii. **R3** – media ponderata delle fee di retrocessione offerte dal concorrente, risultante dal campo in verde di cui all’Allegato 03 del Disciplinare di gara, con riferimento all’importo di cui alla lettera b) del Quadro economico;
- c) caricare negli appositi campi online l’Allegato 03 - Dichiarazione di offerta economica - debitamente compilato e sottoscritto digitalmente;
- d) salvare l’offerta economica inserita cliccando su “Salva ed Esci”.

Si precisa che in caso di discordanza tra i valori dei ribassi percentuali/parametri indicati nell’Allegato 03 “Dichiarazione di offerta economica” di cui alla precedente lettera c) ed i valori dei ribassi/parametri indicati all’interno del questionario online della “Risposta Economica” di cui alla precedente lettera b), verrà ritenuta valida l’indicazione riportata nell’Allegato 03; fermo quanto sopra, in caso di discordanza tra il valore del ribasso espresso in cifre e il relativo valore espresso in lettere nell’ambito dell’Allegato 03 “Dichiarazione di offerta economica” verrà considerato il ribasso espresso in lettere (ove richiesto).

Si raccomanda di verificare la validità delle firme digitali apposte alla documentazione economica allegata nel questionario online della “Risposta Economica”.

L’Offerta Economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di impresa singola; il legale rappresentante della mandataria o del Consorzio in caso di RTI/Consorzio o G.E.I.E. costituiti; dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande in caso di RTI/GEIE/Consorzio ordinario non costituiti.

In caso di rete di imprese:

- se dotata di organo comune con soggettività giuridica, il legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura/procuratore speciale dell’Impresa designata quale organo comune;
- se dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, il legale rappresentante di tutte le imprese retiste che partecipano;
- se dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune, il legale rappresentante di tutte le imprese retiste che partecipano.

Ai sensi dell’art. 70, del Codice sono considerate inammissibili le offerte il cui prezzo superi l’importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

Infine, ai sensi dell’art. 108, comma 9 del d.lgs 36/2023 verrà esclusa l’offerta che non riporta i costi della manodopera.

## 20. TRASMISSIONE DELL'OFFERTA

Una volta predisposte tutte le buste digitali sopra descritte, l'offerta - documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica - deve essere trasmessa, cliccando sul tasto "Invia risposta".

Successivamente il Concorrente potrà visualizzare nella sua cartella personale l'avvenuta "trasmissione" dell'offerta e, quindi, la trasmissione dell'offerta alla Stazione appaltante.

Ciascun Concorrente ha la facoltà di inviare una sola offerta ma, entro il termine di presentazione della stessa, ha altresì facoltà di modificare una o più volte l'offerta anche se eventualmente già trasmessa.

L'ultima offerta formulata e inviata vale come proposta irrevocabile ed impegnativa per il Concorrente/operatore economico.

Le offerte non "inviate" nel rispetto del termine perentorio si intendono non presentate.

Una volta predisposte la "Risposta Amministrativa", la "Risposta Tecnica" e la "Risposta Economica" l'offerta deve essere trasmessa cliccando sul tasto "Invia Risposta".

## 21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'aggiudicazione avverrà mediante l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108, commi 1 e 2 del Codice.

La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicati nei par. successivi, ed in base ai pesi e alle formule di seguito riportate.

Punteggio Tecnico	$P_T$	70
Punteggio Economico	$P_E$	30
Totale	$P_{TOT}$	100

Il punteggio totale verrà quindi assegnato in base alla seguente formula:

$$P_{TOT} = P_T + P_E$$

dove  $P_{TOT}$  è il punteggio totale ottenuto dal Concorrente.

L'esame e la valutazione dell'offerta tecnica saranno demandati ad una Commissione giudicatrice appositamente nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 93 del Codice, nominati dopo la scadenza della data di presentazione delle offerte,

La Commissione procederà alla valutazione secondo gli elementi, i sub-elementi e i pesi di seguito elencati, mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore.

### 21.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica.

Criterio di valutazione	Tipologia Criterio	Punteggio
<b>1. Proposta di strategia e pianificazione media</b> Verranno valutate la concretezza, l'efficacia e l'adeguatezza della proposta di strategia e pianificazione media rispetto alle esigenze della Committente, come descritte nel Capitolato tecnico.	D	24
<b>2. Case History</b> Verranno valutate la completezza, l'aderenza, l'efficacia delle case history descritte e l'esperienza del Fornitore nella gestione di clienti complessi e articolati ovvero connotati da una strategia di comunicazione affine a quella di CDP.	D	18
<b>3. Team di lavoro</b> Si valuterà la completezza e la professionalità del Team di Lavoro nel suo complesso attraverso l'analisi dei CV, tenendo conto, per ciascun CV, dell'attinenza e delle competenze derivanti dalle esperienze professionali dei componenti del team di lavoro rispetto ai requisiti ed alle attività richieste nel capitolato tecnico per i seguenti profili: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Senior Project Manager (1 CV)</li> <li>2. Account Director (1 CV)</li> <li>3. Media Manager (2 CV)</li> <li>4. Digital Communication Director (1 CV)</li> <li>5. Digital Media Planner Senior (1 CV)</li> <li>6. Digital Media Buyer (2 CV)</li> <li>7. Biddable Specialist (1 CV)</li> <li>8. Media Planner (1 CV)</li> <li>9. Media Buyer (1 CV)</li> </ul> Nel caso in cui dovesse essere presentato un numero di CV inferiore a quello richiesto si procederà assegnando un punteggio pari a zero all'elemento in esame.	D	22
<b>4. Misure a tutela della diversità e delle pari opportunità</b> Il concorrente dovrà indicare all'interno dell'Allegato 07 del Disciplinare - Dichiarazione relazione tecnica:	T	4
<b>4.1) Possesso o mancato possesso di certificazione ISO 30415:2021 o equivalente (2 punti)</b> Il concorrente dovrà allegare alla Relazione Tecnica copia della certificazione posseduta nell'apposito campo presente nella "Risposta Tecnica". In mancanza di tale documentazione, sarà attribuito punteggio pari a "0".		

Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi, verrà attribuito il punteggio in caso di possesso da parte di almeno un componente del RTI o Consorzio.

**4.2) Adozione o mancata adozione nel proprio corpo normativo interno di specifica Policy Diversity and Inclusion allo scopo di incentivare una cultura aziendale basata sul rispetto e sulla valorizzazione della diversità (1 punto)**

Il concorrente dovrà allegare alla Relazione Tecnica copia della Policy Diversity and Inclusion posseduta nell'apposito campo presente nella "Risposta Tecnica". In mancanza di tale documentazione, sarà attribuito punteggio pari a "0".

Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi, verrà attribuito il punteggio in caso di adozione da parte di almeno un componente del RTI o Consorzio.

**4.3) Impegno o mancato impegno a garantire una percentuale di genere di minore rappresentanza pari al 40 % con riferimento alle figure professionali dedicate ai servizi di supporto che compongono il team di lavoro offerto di cui al criterio n. 3 (2 punti)**

Ad esempio, nel caso di team composto da n. 11 risorse il punteggio previsto per il presente criterio verrà assegnato in caso di impegno a garantire la presenza di una delle seguenti combinazioni:

- n. 4 donne e n. 7 uomini
- n. 5 donne e n. 6 uomini
- n. 6 donne e n. 5 uomini
- n. 7 donne e n. 4 uomini

Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi, verrà attribuito il punteggio tenendo conto delle figure messe a disposizione dal RTI nel suo complesso.

Si rappresenta che i sub criteri 4.1 e 4.2 sono alternativi, pertanto, in caso di possesso di entrambi i requisiti, verrà assegnato il punteggio più elevato ossia quello di 2 punti relativo al criterio 4.1.

**5. Certificazione ISO 9001:2015 o equivalente**

Il concorrente dovrà indicare all'interno dell'Allegato 07 del Disciplinare - Dichiarazione relazione tecnica il possesso o mancato possesso di valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 o ss.mm.ii. o certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri per i servizi oggetto della presente procedura.

Il concorrente dovrà allegare alla Relazione Tecnica copia della

T 2

certificazione posseduta nell'apposito campo presente nella "Risposta Tecnica". In mancanza di tale documentazione, sarà attribuito punteggio pari a "0".		
Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi, verrà attribuito il punteggio in caso di possesso da parte di almeno un componente del RTI o Consorzio.		
<b>Tot.</b>		<b>70</b>

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 35 punti per il punteggio tecnico complessivo.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della eventuale riparametrazione.

## 21.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico i criteri di valutazione sono stati distinti in:

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Il punteggio complessivo assegnato a ciascuna offerta risulterà dalla somma dei punteggi relativi a tutti i criteri e verrà assegnato in base alla seguente formula:

$$PT = PT_D + PT_T$$

Nella valutazione del punteggio tecnico relativamente al **criterio di Tipo T** si terrà conto di quanto dichiarato dal Concorrente e, pertanto, verranno attribuiti o non attribuiti i punteggi fissi e predefiniti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto a tal fine nella documentazione di gara.

Nella valutazione del punteggio tecnico relativamente ai **criteri di Tipo D**, i coefficienti  $V(a)_i$  di prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento o, ove presente, al sub-elemento (i) saranno calcolati mediante:

- coefficienti variabili tra zero ed uno attribuiti discrezionalmente a ciascuno degli elementi di valutazione dai singoli commissari, tramite attribuzione di giudizi sintetici come indicato in tabella seguente:

Giudizio sintetico	Coefficiente di prestazione
Ottimo	1
Buono	0,8
Discreto	0,6
Sufficiente	0,4
Mediocro	0,2

Nullo o Gravemente Insufficiente	0
----------------------------------	---

Il punteggio tecnico totale  $P_T(a)$  del Concorrente “a” sarà dunque calcolato applicando la seguente formula:

$$P_{T(a)} = \sum n [WT_i] + \sum n [WD_i * V(a)i],$$

dove:

- $\sum n$  = sommatoria in funzione del numero (n) degli elementi;
- $WT_i$  = punteggio attribuito all’i-simo elemento di Tipo T;
- $WD_i$  = punteggio attribuito all’i-esimo elemento di tipo D;
- $V(a)i$  = coefficiente di prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento di valutazione (i) variabile fra 0 ed 1 per i criteri di **Tipo D**.

Saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento.

Si precisa che i soggetti partecipanti alla gara, la cui offerta tecnica non avrà raggiunto un punteggio complessivo – prima della eventuale riparametrazione – di almeno 35 punti (soglia di sbarramento), saranno esclusi dalla gara.

### 21.3 VALUTAZIONE PUNTEGGIO ECONOMICO

L’operatore economico dovrà indicare i seguenti ribassi percentuali:

- i.  $R_1$  - percentuale di sconto offerta sull’importo di cui alla lettera a) pari a € 80.000,00 (*fee di gestione*);
- ii.  $R_2$  - percentuale di sconto offerta rispetto alla fee del 2,5% relativa ai costi tecnici e di tracciamento e indicata con riferimento all’importo di cui alla lettera b) del Quadro economico;
- iii.  $R_3$  – media ponderata delle fee di retrocessione offerte dal concorrente, risultante dal campo in verde di cui all’Allegato 03 del Disciplinare di gara, con riferimento all’importo di cui alla lettera b) del Quadro economico;

Il punteggio economico totale (PE) del Concorrente i-esimo sarà calcolato sommando i punteggi economici ottenuti dal concorrente sulla base delle percentuali offerte sulle due diverse componenti:

$$P_E = P_{E1} + P_{E2} + P_{E3}$$

applicando la seguente formula:

$$P_{Eij} = P_{Emaxj} * (R_{ij}/R_{jmax})^{0,3}$$

Ove:

- j può assumere valori 1, 2 o 3 e si riferisce alle due percentuali di cui sopra;
- $P_{Emaxj}$  è il punteggio economico massimo attribuibile su ciascuna delle tre percentuali j ed è pari a:
  - $P_{Emax1} = 7$
  - $P_{Emax2} = 11$
  - $P_{Emax3} = 12$
- $P_{Eij}$  è il punteggio economico ottenuto dal Concorrente i-esimo per la componente economica j
- $R_{ij}$  è la percentuale offerta dal Concorrente i-esimo per la componente economica j
- $R_{jmax}$  è la percentuale più elevata tra quelle offerte in gara relativo alla componente economica j.

Con riferimento al ribasso R2 si riporta il seguente esempio:

ribasso offerto pari al 20% > la fee del 2,5% al netto del ribasso offerto sarà pari a 2,00%

Nello specifico il parametro R3 offerto dal Concorrente i-esimo sarà calcolato come media ponderata dei ribassi offerti per ciascuna tipologia di spazio media secondo la seguente formula e derivante dall'applicazione di quanto contenuto all'interno dell'Allegato 03 al presente Disciplinare:

$$R3 = (3*Rpi + 3*Rpii + 1,2*Rpiii + 3*Rpiv + 0,6*Rpv + 0,6*Rpvi + 0,6*Rpvii) / 12$$

A tal proposito si riporta di seguito una tabella esplicativa dei pesi per ciascuna tipologia di spazio media e le voci di percentuale di retrocessione per le quali il singolo Concorrente dovrà esprimere un'offerta.

Tipologia di spazio media	Peso	Percentuale di retrocessione offerta dal Concorrente i-esimo
Stampa (testate cartacee)	3 (Pi)	Rpi
Digital (testate online)	3 (Pii)	Rpii
Search social performance	1,2 (Piii)	Rpiii
TV e connected TV	3 (Piv)	Rpiv
Radio	0,6 (Pv)	Rpv
Affissioni e videocomunicazione	0,6 (Pvi)	Rpvi
Cinema	0,6 (Pvii)	Rpvii

## 22. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero almeno pari a 3 membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del Contratto.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul Portale Acquisti. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si riserva la facoltà di avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

## 23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Saranno considerate anormalmente basse le offerte i cui i punteggi tecnici e economici abbiano superato i 4/5 dei rispettivi punteggi massimi previsti dal presente Disciplinare. Qualora prevista, per l'offerta tecnica si terrà conto dei punteggi assegnati prima della riparametrazione.

Detto calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5.

In caso di offerta anormalmente bassa secondo quanto sopra indicato, sensi dell'art.110 comma 2 del Codice, si procederà alla verifica di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte con la richiesta di spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti.

Nel caso in cui vi siano offerte anormalmente basse, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle stesse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, ove applicabile, appaia anormalmente bassa.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal riguardo, si fa sin d'ora presente che i concorrenti interessati saranno chiamati a indicare in dettaglio tutti i costi (manodopera e/o costi del personale, spese generali ecc.) nonché l'esistenza di un utile congruo, connessi con l'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto e relativo Capitolato tecnico e in coerenza con quanto indicato nell'ambito dell'offerta.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la graduatoria viene confermata e si procede con l'esame della documentazione amministrativa per la verifica di idoneità di cui ai relativi paragrafi in capo al concorrente risultato primo nella graduatoria.

## 24. OPERAZIONI DI GARA

Trattandosi di procedura telematica, nella quale è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma anche l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruibilità di ciascun documento presentato, le offerte verranno aperte dalla Stazione Appaltante sul Portale Acquisti in seduta pubblica con modalità “da remoto” il giorno **20/01/2025 alle ore 12:30**. A tal riguardo, ogni operatore economico interessato potrà prendervi parte trasmettendo, tramite l'Area Messaggistica del Portale, prima della data fissata per la seduta stessa, la delega del soggetto che prenderà parte alla seduta unitamente all'indicazione dell'indirizzo mail al quale inviare l'invitation alla seduta da remoto.

Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale; pertanto, si procederà con l'apertura delle Buste nel seguente ordine:

- “Busta Offerta Tecnica”
- “Busta Offerta Economica”
- “Busta Amministrativa del concorrente primo in graduatoria.”

Nel corso della prima seduta pubblica, si provvederà all'apertura delle “Buste Tecniche” e alla constatazione dei documenti in esse contenuti. Per ragioni connesse con il funzionamento del “Portale” e al solo fine di attivare la fase di apertura delle “Buste Tecniche”, si procederà a “sbloccare” la fase relativa alla valutazione delle “Buste Amministrative” dei concorrenti e a mantenere “congelate” le buste presentate dai concorrenti senza procedere all'apertura delle stesse.

La Commissione di cui al precedente paragrafo 23 procederà quindi all'esame delle offerte tecniche, alla verifica della rispondenza delle stesse alle prescrizioni dei documenti di gara e all'attribuzione dei punteggi nell'ambito dell'offerta secondo i criteri indicati nel presente Disciplinare.

Nel corso della seconda seduta pubblica, di cui sarà data preventiva informativa mediante il Portale Acquisti utilizzando la funzionalità di messaggistica della RDO, si provvederà:

- a comunicare l'esito dell'esame delle offerte tecniche e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta;
- all'apertura delle “Buste Economiche” dei concorrenti ammessi e a valutare la regolarità delle stesse;
- a dare lettura delle offerte economiche e ad assegnare i relativi punteggi;
- a determinare i punteggi totali per ogni concorrente, sommando quelli ottenuti in sede di valutazione delle offerte tecniche e quelli attribuiti alle offerte economiche;
- a formulare la graduatoria di gara sulla base del punteggio totale;

- a individuare le offerte anomale procedendo con le modalità indicate nel paragrafo 24.

L'appalto sarà aggiudicato al Concorrente la cui offerta otterrà il punteggio totale più alto. Nel caso di più offerte che riportino un punteggio complessivo uguale, l'aggiudicazione avverrà a favore del Concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio relativamente all'offerta tecnica. Al permanere della parità, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Successivamente a tale fase, si procederà all'apertura della "Busta Amministrativa" del concorrente primo classificato e alla verifica della presenza, regolarità e completezza della documentazione prodotta, ferma rimanendo la facoltà di verificare la documentazione amministrativa di ogni altro concorrente. Potranno essere successivamente effettuati approfondimenti in ordine alla documentazione esaminata anche al fine di acquisire eventuali integrazioni o chiarimenti.

In caso di esito positivo delle valutazioni di congruità e delle verifiche dell'offerta amministrativa prima in graduatoria, si avvierà l'iter di comprova dei requisiti tecnici dichiarati in sede di gara.

Resta ferma la facoltà di aprire la "Busta amministrativa" e di valutare la documentazione ivi contenuta con riferimento a qualunque concorrente.

Nel caso di eventuale esclusione del concorrente primo classificato per motivi derivanti dalla valutazione della "Busta Amministrativa" e/o dalla verifica di congruità, si provvederà nei confronti del concorrente che segue in graduatoria secondo le modalità precedentemente descritte. In caso di ulteriore esclusione, si procederà fino alla individuazione della prima offerta risultata congrua per la quale non sussistano motivi di esclusione.

Infine, verrà redatta la graduatoria finale di merito.

La Stazione Appaltante avvierà l'iter di comprova dei requisiti tecnici ed economici dichiarati in sede di gara nei confronti del primo in graduatoria.

È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

L'aggiudicazione verrà comunicata all'Aggiudicatario e, contestualmente, a tutti i partecipanti ex art. 90, comma 1, del Codice.

In materia di trasparenza e comunicazioni trovano, comunque, applicazione le disposizioni di cui agli artt. 29 e 90 del Codice.

## 25. AVVERTENZE

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel bando, nel presente Disciplinare, nel Capitolato tecnico e nei relativi Allegati con rinuncia ad ogni eccezione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base d'asta.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dare seguito alla procedura o di prorogarne la data, senza che i Concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Si precisa che:

- Cassa depositi e prestiti S.p.A. si riserva il diritto di:

- a) non procedere all'aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto in conformità a quanto previsto dall'art. 108, comma 10, del Codice;
- b) non procedere all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE;
- c) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- d) sospendere, reindire, revocare o non aggiudicare la gara motivatamente;
- e) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;
- f) applicare quanto previsto dall'art. 124 del Codice.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

In tal caso, si procede scorrendo la graduatoria e a svolgere le verifiche relative al possesso dei requisiti prescritti nei confronti del concorrente collocato in posizione utile per l'aggiudicazione; si procederà nelle medesime modalità nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche sopra indicate.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

Il contratto è soggetto, ai sensi dell'articolo 18 comma 10 del D. Lgs. 36/2023 all'imposta di bollo. Le spese di registrazione sono a carico dell'Appaltatore e vengono assolte direttamente da quest'ultimo al momento della registrazione del Contratto presso l'Agenzia delle Entrate, cui l'Appaltatore è tenuto a provvedere entro 10 giorni dalla sottoscrizione del Contratto stesso, dandone adeguata evidenza a CDP a mezzo trasmissione di copia attestante l'avvenuto pagamento attraverso la funzione messagistica del Portale.

Qualora non sia fornita prova di tale registrazione, CDP si riserva di sospendere il primo pagamento a favore dell'Appaltatore.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Preliminarmente alla stipula del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice, nonché, ove richiesta, "Dichiarazione ITP Specifica" e relativi allegati "Dichiarazione rischi introdotti".

Si precisa che il Concorrente, l'ausiliaria e gli eventuali subappaltatori sono tenuti a comunicare eventuali variazioni intervenute nel corso di gara relative alla propria composizione societaria, nonché al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice rendendo apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

Il Contratto sarà stipulato mediante scrittura privata con firma digitale, secondo le disposizioni di cui alle Condizioni generali indicate al presente Disciplinare ed in conformità alle prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare e suoi allegati nonché nell'offerta tutta dell'Appaltatore.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

## 26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecunaria da € 500,00 a € 3.000,00.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## 27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione CDP dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, CDP rende disponibile la documentazione celando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

Gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, e si rende noto che la documentazione amministrativa dei Concorrenti che seguono il primo in graduatoria non ha formato oggetto di valutazione da parte di CDP.

## 28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Roma.

Ove ancora vigente, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio sarà costituito da n. 3 membri.

## **29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti rispetteranno tutte le normative e i regolamenti sulla protezione dei dati nei limiti entro i quali questi risultino applicabili ai rapporti intercorsi tra di esse. L'Appaltatore garantisce a CDP che le prestazioni siano erogate nel rispetto di tali normative.

Con riferimento a quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito: "GDPR") e dalla relativa normativa di attuazione incluse le successive modifiche e integrazioni, le Parti si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati forniti ai fini dell'espletamento dell'incarico, anche in relazione ad eventuali comunicazioni a terzi del conferimento dell'incarico stesso, fermi restando gli obblighi di riservatezza cui sono tenuti.

Le Parti si danno atto di aver ricevuto l'informativa ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del GDPR in sede di Registrazione al Portale. L'Appaltatore garantisce la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

Si fa che presente che qualora l'Appaltatore, nell'esecuzione delle proprie attività tratti dati personali per conto di CDP, assuma la qualifica di Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, riceverà a riguardo la lettera di nomina e le relative istruzioni operative.

Ulteriori obblighi delle Parti in materia di protezione dati potranno essere oggetto di specifici accordi.